TORNATA DEL 2 MAGGIO 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Seguito della discussione del progetto di legge per la leva di* 10,000 *uomini — Approvazione dell'articolo aggiunto dal ministro della guerra — Considerazioni e proposizioni del deputato Mellana contro l'esclusione dei chierici dalla leva — Opposizioni a queste del deputato Dabormida — Parole in appoggio delle medesime del deputato Borella — Proteste del deputato Asproni — Osservazioni del deputato Quaglia — Ordine del giorno motivato del deputato Gianone — Istanze del ministro della guerra — Approvazione dell'ordine del giorno — Emendamento del deputato Biancheri all'articolo* 9 *— Obbiezioni dei ministri dell'interno e della guerra, e dei deputati Mellana e Dabormida — Spiegazioni del relatore Corsi — Proposizione soppressiva del deputato Sineo — Approvazione di quella proposta — Dichiarazione del deputato Barbier — Votazione ed approvazione della legge.*

La seduta è aperta alle ore due pomeridiane.

CAVALLINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

AIRENTI, *segretario*, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera :

3807. Rosselli Pagliuzzi Giacinto, e Pechenino Giuseppe, scrivani presso l'intendenza d'Alba, presentano una petizione conforme a quella segnata 3774, tendente a dimostrare la giustizia di migliorare la condizione degli scrivani d'intendenza.

3808. Mortarotti G. B., medico, presenta una sua memoria intitolata: *Colpo d'occhio sui salassi*, invitando la Camera a farla esaminare da una sua Commissione composta d'individui non appartenenti alla classe medico-chirurgica, ma bensì ad altra classe che abbia fatto studii di scienze positive.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale.

(*Risultano assenti all'adunanza i seguenti deputati*) :

Baino — Barbavara — Bella — Benso Giacomo — Bianchi Alessandro — Bollo — Bolmida — Cadorna — Cagnardi — Cagnone — Carta — Castelli — Cavour — Chiò — Correnti — D'Aviernoz — D'Azeglio — Decandia — Delivet — Demartinel — Depretis — De Villette — Durando — Falqui-Pes — Fiorito — Fois — Galli — Garbarini — Gavotti — Gerbino — Ghiglini — Gianoglio — Iosti — Jacquemoud — Jacquier — Lanza — Malan — Mameli — Marongiu — Martini — Michelini — Moffa di Lisio — Moia — Mollard — Nieddu — Palluel — Parent — Peyrone — Pernigotti — Pescatore — Piccon — Roberti — Rocci — Roverizio — Rulfi — Rusca — Scapini — Serpi — Simonetta — Siotto-Pintor — Spano — Tecchio — Trotti — Viora — Zunini.

La Camera essendo ora in numero, metto ai voti l'approvazione del processo verbale.

(La Camera approva.)

Il signor deputato Berruti chiede un congedo di giorni 20.

Il signor deputato Gastinelli chiede un congedo di un mese.

(Sono accordati.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA LEVA DELLA CLASSE DEL 1830.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge sulla leva della classe del 1830.

Essa è così concepita :

« Le amministrazioni delle città, capoluoghi di provincia, provvederanno l'apposito locale colle suppellettili ed accessorii relativi per la riunione dei Consigli di leva. »

CORSI, *relatore*. Fu comunicata alla Commissione quest'aggiunta d'articolo proposta dal ministro della guerra, ma siccome in allora il progetto di legge e la relazione erano in corso di stampa, non si potè darle luogo nel progetto stesso. Però la Commissione mi ha dato l'incarico di accettarla.

MANTELLI. Io non so perchè si debba mettere a carico del capoluogo di provincia una spesa che appartiene a tutto lo Stato. Sono tutti contribuenti per la leva militare, e tutti debbono essere gravati di questa spesa.

Io proporrei dunque che venisse posta a carico dello Stato, o delle provincie, e non del solo capoluogo.

LA MARMORA, *ministro della guerra*. Giova avvertire che per le operazioni della leva occorre un locale discretamente ampio, il quale d'altronde non può essere utilizzato che per un mese o due dell'anno al più nel tempo che si fa la leva. Ora, se allo Stato fossero addossate queste spese, esse sarebbero eccessive comparativamente all'uso dei locali, dei quali, come dissi non si servirebbe che per una dodicesima parte dell'anno.

È perciò che si è pensato di metterle a carico dei municipi, i quali hanno già ordinariamente locali ampii che loro servono per altre operazioni e che sono adattissimi all'uso della leva.

MANTELLI. Io prego il signor ministro di osservare che oltre al locale vi sono le spese di mobiglia ; e quando il Governo voglia dare un compenso a questi capoluoghi, allora si possono obbligare a dare il locale, ma volerli obbligare senza compenso io non la credo cosa giusta.

LA MARMORA, *ministro della guerra*. La riflessione

testè fatta dal deputato Mantelli non isfuggiva al Ministero Ma esso avvertì come il capoluogo ritrae di già naturalmente dei vantaggi dal concorso di gente che ha luogo all'epoca della leva. Ognuno sa come non accorrano i soli inscritti ma sippure i loro congiunti, e naturalmente tutta questa gente fa delle spese, di cui i capiluoghi di provincia non possono non avvantaggiarsene.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta d'aggiunta fatta dal ministro della guerra. (*Vedi sopra*)

(La Camera approva.)

L'articolo 9 del progetto, che ora rimane 10, viene così proposto:

« Sono conservate in vigore le disposizioni del regio editto del sedici dicembre mille ottocento trentasette, e del regolamento generale dello stesso giorno, alle quali non è derogato colla presente legge. »

La Commissione propone che al detto articolo si faccia l'aggiunta seguente: « Nonchè tutti gli altri sovrani provvedimenti riguardanti la leva ai quali non è derogato, ecc. »

Il deputato Mellana propone anch'esso un emendamento, il quale è concepito nei termini seguenti:

« Il ripartimento del contingente fra le provincie dello Stato sarà fatto per decreto reale in proporzione del numero degli inscritti sulle liste di estrazione della classe chiamata, abolite le eccezioni contenute al titolo V del regolamento unito all'editto del 16 dicembre 1837. »

La parola è al proponente.

MELLANA. La questione da me sollevata ieri, e che intendo oggi di sostenere, so che a molti pare intempestiva per considerazioni che si deducono dalle condizioni nostre attuali.

Anch'io, spesse fiate, faccio sacrificio a questa dura legge dell'opportunità, ma non posso fare ad essa il sacrificio delle mie convinzioni quando veggo lesa la Costituzione stessa.

Quando una quistione lede il sistema costituzionale, e lo lede nella parte sua più essenziale, che è quella dell'eguaglianza, io credo che nessuno di noi, che qui sediamo affine di far provare alla nazione i beneficii dello sviluppo dei principii del Governo rappresentativo, può porger la sua mano per vederla violata nella parte veramente utile, quella che sancisce l'eguaglianza di tutti i cittadini.

A coloro poi i quali estimano che una questione sia vinta quando, o non è sollevata nel Parlamento, o sollevata è respinta dalla maggioranza dei voti, io dirò che essi vanno molto errati. Essi non contano che dietro al Parlamento sta il popolo co'suoi cent'occhi, e che esso sa molto bene ragionare, massime se i suoi rappresentanti, invece di prendere, lasciano ad esso l'iniziativa.

Le discussioni nel Parlamento illuminano anche un Governo prudente, perchè in quelle studia l'opinione del paese.

Invece le discussioni che si sopprimono, o si annullano colla sola ragione del voto, quando sono fatte altrove, passano bensì pel momento inosservate, e solo se ne conoscono i risultati nelle esplosioni, quando cioè il popolo subentra direttamente nel luogo di chi aveva eletto a rappresentarlo, e di chi teneva le redini del Governo. Male si appongono coloro che camminano peritosi nelle vie delle riforme. La legge dell'umano progresso non può essere da chi che sia arrestata: o bisogna precedere od essere soverchiati. Chi si rifiuta a progredire non salva, ma perde il sistema costituzionale.

D'altronde osservo, che noi abbiamo già addimostrato tutto il coraggio che era necessario d'imporre nuovi e moltiplici aggravi a quasi tutti gli altri ordini di cittadini, e non avremo poi il coraggio di toccare a quegli antichi privilegi che stanno in favore di pochi. Strano retaggio dell'assolutismo quello di non temere i molti per piaggiare i pochi!

E fino a quando il favore dei pochi dovrà andare avanti all'interesse dei molti? Io credo che è oramai giunto il tempo in cui si debbe tenere più in considerazione il vero interesse della pluralità dei cittadini, che l'interesse, massime se ingiusto, del minore numero di essi.

E qui mi cade in acconcio di rispondere anticipatamente all'unica obbiezione di qualche peso che verrà forse fatta alla mia proposta, quella cioè della convenienza di rimandare questa questione alla discussione della legge organica sulla leva.

Io faccio a questo riguardo due semplicissime risposte; la prima si è, che se si trattasse di pure migliorie da apportare alla legge sulla leva, io potrei dividere una tale opinione; ed infatti, io non ho sollevata nessuna delle molte questioni che si presenteranno in occasione della discussione di questa legge organica: ma la proposta da me fatta tendendo a far cessare una incostituzionalità, non si può certo rimandare ad altro tempo il compimento di così precipuo nostro dovere: noi non possiamo permettere che neppure nella leva di quest'anno si violi il principio più essenziale, proclamato nello Statuto, quello dell'eguaglianza.

La seconda ragione poi la deduco da quanto fu fin qui da noi praticato in occasione delle moltiplici discussioni delle leggi parziali di finanza.

Perchè, quando si discutevano quelle leggi, non sorse alcuno dalla destra a dire: Ma noi non possiamo votare delle leggi parziali di finanza, perchè non abbiamo una legge organica, una legge generale, non sappiamo quale è il nostro vero stato finanziario, quali sono i nostri bisogni, in qual modo più che in altro convenga provvedervi?

E queste ragioni erano assai più giuste ed ovvie quando si trattava d'imposte; era assai più ovvio l'esigere che fossero precedute da una legge generale, di quello lo siano ora in merito a questa della leva. Oggi siamo chiamati a dare 10,000 uomini; non intendo perchè questa leva di 10,000 uomini che noi concederemo oggi al Governo, debba ancora essere fatta secondo le antiche leggi contrarie allo Statuto, e perchè noi non possiamo fare adesso quelle modificazioni a questo riguardo che crediamo necessarie, ed aspettare una legge organica? Io non dico già che convenga far procedere una generale discussione sulla leva in occasione di questa legge parziale, chè anzi a tal riguardo dico che conviene aspettare la legge organica; ma in quel punto nel quale è violato il principio dell'eguaglianza, noi non possiamo prescindere neppure di un giorno dal recarvi rimedio, e giacchè nel primo articolo abbiamo concessa una leva di 10,000 uomini, dobbiamo regolarla in modo conforme ai nostri nuovi ordinamenti.

Le eccezioni che io veggo contemplate nelle antiche leggi sono: primo in favore dei giovani che intraprendono la carriera ecclesiastica; secondo in favore degli inscritti che si trovano arruolati al militare servizio in qualunque corpo d'armata di terra e di mare; terzo in favore dei giovani compresi nei registri dell'istruzione marittima; quarto in favore degli alunni delle reali accademie; quinto gli allievi delle nazionali scuole di marina; sesto i giovani operai addetti agli stabilimenti delle miniere della Savoia. Quindi nell'articolo 34 del regolamento del 1837 sono esclusi i soldati di giustizia ed i loro figli, e nel seguente coloro che non appartengono alla religione cristiana.

Credo che vi sia un regolamento che abbia fatto diritto a

questi ultimi, cioè a coloro che non professano la religione cristiana, ma non so che vi sia un regolamento riguardo ai loro figli, perchè dopo che fu sancita dai tre poteri la legge che fece scomparire quell'ingiustizia che gravitava sopra di essi, non si è fatta alcuna leva; quindi se noi approvassimo oggi con quest'articolo i regolamenti quali si trovano, di necessità sanciremmo il principio dell'esclusione dei soldati di giustizia, perchè credo che non vi sia alcun regolamento nè provvedimento governativo che abbia prima d'ora trattato di questa materia.

Venendo ora alle esclusioni, io le toccherò brevemente una ad una. La prima parte, la più interessante, perchè comprende un maggior numero, è dei giovani che percorrono la carriera ecclesiastica. Non sorgerà certamente alcuno che voglia sostenere la giustizia e la legalità del privilegio, ma potrebbero però arrecarsi considerazioni sulla convenienza del suo mantenimento. Credo di non errare dicendo che questo privilegio trae la sua origine dai tempi dell'onnipotenza del clericato, quando cioè il clero fruiva di molti altri privilegi, tra i quali quello di non pagare le imposte; ora quei privilegi sono tolti in gran parte, e non intendo perchè si debba continuare in questa eccezione. Un'altra ragione che si addurrà si è quella che tale eccezione giova per indurre molti giovani a correre questa carriera.

Io domando se sia nel principio religioso di far nascere con le leggi civili nei giovani la vocazione divina? Io domando poi come possa la legge civile concorrere nell'opera che deve essere tutta dello spirito divino? L'unica ragione che noi dobbiamo considerare quali legislatori, si è di vedere se sia necessario un tale privilegio per assicurare alla nazione un numero sufficiente di sacerdoti: dobbiamo vedere se, togliendo questo privilegio, noi corriamo pericolo di mancare del clero necessario. Se ciò fosse sarebbe ben umiliante per la religione, sarebbe un confessare quello che non è, che cioè per compiere la santa missione, essa abbia d'uopo delle vostre leggi. Io mi riservo di parlare più lungamente su questa materia quando intenda alcuno sorgere in appoggio di questa dottrina.

Nella seconda categoria sono gli iscritti che si trovano arruolati al militare servizio. In quanto a quest'articolo io non dissentirei di rimandarla alla discussione della legge organica, e toglierlo per ora dal mio emendamento, perchè non veggo in esso una grave mancanza al principio costituzionale, ma vi scorgo solo un'ingiustizia a danno dei terzi; e qui faccio un calcolo semplicissimo: supponete che in un mandamento vi siano 60 giovani della classe del 1830: supponiamo che il contingente da dare debba essere di 15; continuiamo a supporre che di questi 60 giovani, sei avessero volontariamente intrapresa la carriera militare, che altri sei fossero allievi alla scuola militare; ne verrebbe che il contingente di 15 che doveva in quel dato mandamento essere tolto dal complessivo numero dei sessanta nati nell'anno 1830, sarebbe invece con patente ingiustizia tolto dai soli rimanenti 48 giovani, perchè sei di essi si sarebbero volontariamente arruolati, e perchè altri sei si troverebbero ascritti ad una militare accademia. Dimando io se ciò non sarebbe apertamente in danno di quei rimanenti 48 giovani, i quali dovrebbero da soli somministrare ciò che doveva essere dato dal complessivo numero dei 60 nati in quell'anno.

Ma si dirà: costoro servono già alla patria; nol nego, ma affermo che essi arrecano danno agli altri. Se invece essi concorressero nella leva, e fosse per legge dichiarato che con ciò non si pregiudica ai gradi e ai vantaggi che fossero annessi alla qualità di essere entrati volontari nell'armata, od agli studi fatti nei militari collegi, si riconoscerebbe un principio di giustizia e di uguaglianza, senza togliere alcun incitamento ad entrare volontariamente nelle file dell'esercito.

Il Governo dovrebbe tenere questo sistema; esso per esempio, abbisogna in quest'anno di una leva di 10,000 uomini per completare l'armata; ebbene, faccia prima il calcolo dei volontari che si trovano in essa, e che sarebbero compresi in questa leva, ed invece di domandarne 10,000, aggiunga a tale numero un altro corrispondente a quello dei volontari e degli alunni delle scuole militari, per modo che se questi, per esempio, fossero 500, ne domandi 10,500, invece di soli 10,000, ed in questo modo il peso non si farebbe più sentire su di un parziale mandamemto, ma sarebbe ripartito su tutta intera la nazione, e di più si otterrebbe l'applicazione di un principio costituzionale, che si è quello che il Governo non possa avere sotto le armi un maggior numero di uomini di quello che gli venga concesso dal Parlamento.

Vengo ora agli alunni della regia accademia e della marina. A riguardo di questi, io credo che esista qualche regolamento che gli obblighi, ove cessassero dalla loro carriera prima di un dato termine, a sottoporsi alla leva. Ma in merito a questi, oltre la ragione già prima addotta per i volontari, ve n'è un'altra, ed è questa. Un allievo della scuola militare a 18 anni può sortire, anzi deve sortire ufficiale, e così a 19 anni potrebbe domandare le sue dimissioni, e credo che non vi sia esempio che si sieno negate le dimissioni ad un ufficiale, per questa semplicissima ragione, che non incresce al potere di avere dei gradi da disporre: è così bello il poter concedere dei gradi...

(*Il ministro della guerra pronunzia alcune parole che non s'intendono.*)

Se il ministro della guerra vuol fare qualche osservazione, lo prego di farla in modo che s'intenda, onde sia in grado di rispondergli.

In questo caso, questo giovane, il quale avrebbe acquistato, per studi fatti nell'accademia, un grado, sfuggirebbe al tributo della leva, ed un altro in suo luogo compirebbe questo dovere cittadino, mentre questi, perchè ebbe i mezzi di fare le spese per essere nella militare accademia, godrebbe del piacere di portare delle spalline a 19 anni, senza servire al paese.

Vengono in terzo luogo ai giovani compresi nei registri delle iscrizioni marittime. Questa che male a proposito fu messa nel novero delle eccezioni, io intendo di escluderla dalla mia proposta di soppressione, perchè essi prestano in un'arma diversa un eguale servizio alla nazione. Il sistema poi di prendere gli uomini di mare in paesi più adatti per tali leve, io lo ammetto; quindi nè ora, nè nella legge organica non intendo di oppormi a tale principio.

Vengono per ultimo i giovani operai degli stabilimenti delle miniere nazionali. Qui voglio rammentare alla Camera che nella discussione dei bilanci noi abbiamo chiaramente veduto che le miniere, fintantochè non sieno concesse all'industria privata, ma esercite dal Governo, sono passive; quindi non intendo perchè per un'industria passiva, e che si deve abbandonare, si debba concedere o mantenere un privilegio per conservare degli operai ad un'opera che ci è inutile, anzi dannosa. Lasciamo all'industria privata la coltivazione delle miniere; lo Stato non puo farsi industriale se non se con danno proprio, e con solo vantaggio di pochi. Le vere miniere della nazione sono le industrie dei privati e la nostra agricoltura, le quali esercitate dai privati mentre arricchiscono la nazione, impinguano pure il tesoro nazionale, senza aver bisogno di mantenere degl'ispettori e degl'impiegati.

Dopo tutto ciò io proporrei alla Camera questo sistema, che cioè votasse in principio quale di queste esenzioni intenda di mantenere, e quale intenda di sopprimere. Dopo ciò sarebbe secondo me più ovvio che rimandasse l'articolo alla Commissione, affinchè lo coordinasse coi principii adottati, onde ovviare a quelle mende che possono incorrere in una redazione improvvisata.

A questo riguardo faccio notare che per altri motivi saremo obbligati a ricorrere a questo espediente; questi motivi li desumo dalla aggiunta stessa fatta dalla Commissione a questo articolo. Esso colla sua aggiunta ha voluto farci sancire tutte le antiche disposizioni governative in merito alla leva; ed io, per quanto mi riguarda, non voterò mai quesla proposta se non conosco quali siano queste disposizioni governative, che, come tutti ben sanno non si facevano di pubblica ragione.

Io credo che nell'articolo debbano essere citati i regolamenti che risguardano questa materia, perchè in parte non sono pubblicati, e in parte, quantunque pubblicati, non credo che siano a cognizione di tutti gli onorevoli membri di questa Camera.

D'altronde noi dobbiamo andare molto cauti nel sancire ciò che ben non conosciamo, in quantochè vi sono dei regolamenti e delle disposizioni che potrebbero produrre delle gravissime conseguenze.

Nella tornata di ieri abbiamo sentito l'onorevole ministro della guerra, il quale per difendersi dalla giusta accusa che gli aveva mossa il mio amico Lions, per avere contro il disposto delle leggi tuttora in vigore tenuto illegalmente, oltre il termine prescritto dalla legge, una classe di soldati sotto le armi, ricorreva per sua difesa all'articolo 36 di un regolamento del 1839: articolo quello che, ove ancora potesse considerarsi vigente sotto il regime costituzionale, sarebbe valevole a convalidare il suo operato.

Infatti questo regolamento è molto esplicito, e si esprime in questo modo:

« Dovranno recarsi prestissimamente (si parla delle classi), e rimanere sotto le armi sino a tanto che siano nuovamente licenziati, ognora che la classe loro, secondo i cenni nostri (stile del Governo assoluto,) verrà chiamata in servizio, sia nel caso di guerra, sia in occasione dei campi annuali, sia (notinsi queste parole) in qualsivoglia altra circostanza nella quale riputeremo opportuno di chiamare sotto le armi una o più classi di servizio temporario. »

Nel 1839 questo « nostro servizio, » questi « nostri cenni, » era linguaggio di assoluto signore, cioè del capo dello Stato, che riuniva in sè tutti i poteri; ma ora non si potrebbe forse far la questione per vedere chi a termini della Costituzione sia rappresentato da quel *ci*? (*Ilarità*)

Oggidì quell'ente che dava questi ordini per puro suo beneplacito, più non esiste (*Bene!*) e non fu surrogato neppure dal Ministero responsabile.

Ora questo linguaggio imperativo, valendosi però di altre espressioni, può solo appartenere alla legge; cioè al potere legislativo. Quindi non può lasciarsi sussistere un articolo di regolamento che, a luogo della sovranità nazionale sostituisce, o un ente che più non esiste nè può esistere, o il solo potere esecutivo di una nazione retta a libero reggimento. Nè qui si tratta di un campo d'istruzione, o di circostanza di armarsi a guerra, chè questo l'ammetterei, avendo il Governo il diritto di pace e guerra, però colle precauzioni portate dallo Statuto; qui si tratta di qualsiasi circostanza a suo beneplacito: questo sarebbe una enormità se non fosse un assurdo.

Mi si dirà che il Governo ora non può tenere maggior numero di soldati di quelli per cui siangli concessi i fondi nei bilanci; ma io so che il Ministero può aver fondi in riserva, od anche col mezzo d'imprestiti, che possono da noi essere, come pel passato, ad esso concessi per le ingenti somme 100 o 200 milioni, e con questi può tenere in assenza del Parlamento quanti soldati vuole illegalmente: e poi con questi uomini assoldati, può ben farsi firmare un *bill* d'indennità.

Ho citato questo fatto, per vedere quanto siano generalmente generiche le parole degli antichi regolamenti governativi, e come si debba andar cauti nel dare ad essi, massime senza conoscerli, la sanzione del Parlamento. Non mettiamo, o signori, di tali antecedenti, perchè non abbiamo un giorno a pentircene.

A chi mi osservasse, che ove un Governo volesse violare la Costituzione, e la violerebbe ove tenesse più soldati sotto le armi di quello che gli sieno assentite le spese ne bilanci, non si resterebbe da ciò per queste nostre disposizioni legislative, io rispondo che nello stesso modo che, ove un Governo volesse esigere delle imposte non assentite, il paese sarebbe in misura di opporre una resistenza legale, così io dico, se lasciate sussistere la facoltà al Governo di potere a suo beneplacito chiamare sotto le armi le classi che crede, non potranno i soldati rifiutarsi alla chiamata: togliete invece una tale disposizione, ed ove venisse caso di tale illegale chiamata, allora nel paese si potrebbe organizzare una legale resistenza; e chi non conosce la potenza di tali legali resistenze, legga la storia inglese.

Riconoscere adunque e l'editto del 1837, ed il regolamento annesso di quel giorno, e il regolamento del 1839, più in genere tutte le disposizioni governative che noi non conosciamo, io credo che da noi non lo si può.

Non credo neppure, e lo dichiaro, che per ora si abbiano a temere gli eccessi da me ricordati, ma ciò nullameno non voglio dare un tale antecedente, e dico che per votare una simile cosa non vi ha altro mezzo se non che quello di mandare l'articolo alla Commissione, affinchè enumeri tutti i regolamenti che intende che per noi siano approvati. (*Bravo! Bene!*)

DABORMIDA. Nella convinzione che gli emendamenti proposti dall'onorevole deputato Mellana, non possano trovar luogo in questa legge, io non mi estenderò sul merito delle esenzioni che coi medesimi egli intende di sopprimere.

Premesse quindi brevissime osservazioni su di esse, mi farò a proporre la questione pregiudiciale; e cominciando dagli alunni ecclesiastici, io allorquando si tratterà siffatta questione a fondo lascerò la parola ad altri di me in tal materia più competenti, farò ora avvertire che l'esenzione stabilita per essi, e che l'onorevole Mellana chiama privilegio, noi la veggiamo applicata in tutti i paesi. Lo fu in Francia all'epoca del Governo imperiale, lo fu sotto la ristorazione, lo fu dopo la rivoluzione del 1830. Fu mantenuta nel progetto la legge sulla leva presentata nel dicembre nel 1848 da una Commissione di cui facevano parte Cavaignac e Carras, e di cui era relatore il generale Lamoricière, progetto in cui le modificazioni alla legge vigente del 1832 furono giudicate eccedenti nel senso democratico.

Siffatta esenzione è finalmente ancora conservata nel progetto di legge presentato il 12 giugno 1850 all'assemblea nazionale dal ministro della guerra.

Nè simile esenzione fu soltanto costantemente applicata, mantenuta in tutte le leggi sulla leva di quel paese, proposta in tutti i progetti anche dopo che esso è retto a repubblica, ed ha quindi istituzioni più democratiche delle nostre...

Una voce al centro sinistro. No! no!

DABORMIDA... ma essa non vi fu mai seriamente impugnata. Sarebbe ora conveniente che essa venisse soppressa da noi in una legge di pura esecuzione, senza una profonda ed opposita discussione?

Io non lo penso. Per ciò che riguarda gli ascritti che già trovinsi al militare servizio, e siano allievi nelle accademie militari è possibile che allorquando si discuterà la legge organica sulla leva, io mi trovi d'accordo coll'onorevole signor Mellana nello stabilire che quelli fra di essi che siano dalla sorte designati a far parte del contingente, vi siano compresi, ossia non si facciano partire altri in loro vece, e si seguiti a questo rignardo ciò che praticasi in Francia.

La qual cosa non arreca verun inconveniente, avendo il Ministero l'avvertenza di stabilire il contingente di tal forza che, dedotti li dispensati dal farne parte effettiva, si ottenga il numero d'uomini necessario per portare l'esercizio alla voluta forza.

Per non far perdere un tempo prezioso alla Camera con altre osservazioni, che coll'adozione della questione pregiudiciale riescono inutili, mi farò ad addurre le ragioni sulle quali appoggio la mia proposta.

La legge che attualmente si discute essendo, come già dissi, una legge di pura esecuzione, non devonsi introdurre in essa nuovi principii importanti, i quali non devonsi discutere che in occasione della legge organica.

L'onorevole deputato Mellana ha assimilato la legge che ora si discute ad una legge di finanza, ed ha detto che, nello stesso modo in cui il Parlamento adottò leggi di finanza prima della discussione dei bilanci, può permettersi la discussione di principii essenziali nella legge in questione.

Io mi farò ad osservare all'onorevole signor preopinante che il paragone da lui istituito non mi pare affatto esatto. Io crederei d'accostarmi maggiormente al vero quando paragonassi questa legge ad una di quelle domande che ci venne facendo il Ministero di poter continuare l'esazione delle imposte.

Il Parlamento, nel dare tale facoltà non credette mai di dover alterare il meccanismo esistente, d'introdurre riforme nelle amministrazioni.

Ora, qual è l'oggetto della presente legge?

Esso si è di eseguire la leva, di chiamar sotto le armi il numero d'uomini necessarii per alimentare l'esercito. E benchè io non intenda di stabilire che la legge di leva è una vera legge d'imposte, e però io dico che nello stesso modo che si autorizzò il Ministero a percepire le imposte senza portare alterazioni al meccanismo delle amministrazioni, senza alterare nè le esazioni, nè le spese, rispettando le leggi esistenti, così si debba accordargli di fare la leva secondo la legge ed i regolamenti vigenti con quelle sole modificazioni rese necessarie dalle circostanze per l'esecuzione pratica, e debba riserbarsi la discussione dei principii alla legge organica.

L'onorevole deputato Mellana sentendo che gli emendamenti da lui proposti possono portare incaglio all'esecuzione della legge, propone che l'articolo sia rimandato alla Commissione onde essa provveda ad una relazione che mantenga l'armonia negli articoli della legge del 1837. Per dimostrare poi alla Camera che questo rinvio non può ritardare di molto l'adozione della legge, la quale è urgente, fa osservare che si dovrebbe in ogni caso inviarlo alla Commissione, perchè essa accenni pacificamente i provvedimenti che sono citati sommariamente nell'articolo stesso, provvedimenti che la Camera non conosce.

Come membro della Commissione debbo dichiarare alla Camera che il ministro ha comunicato di fatto alla medesima gli accennati provvedimenti, e che forse essa avrebbe operato meglio enumerandoli distesamente. Di essi posso però dare conoscenza alla Camera. Avvi un regio brevetto in data del 25 agosto 1840 che stabilisce l'epoca in cui gli iscritti marittimi decadono dal diritto di esenzione dalla leva di terra; un altro del 18 maggio 1841 intorno ai casi d'esclusione per far parte della leva, un terzo del 3 gennaio 1843, tendente a rendere più efficaci le obbligazioni dei contratti nei casi di surrogazione militare, quindi le regie patenti del 3 luglio 1845, per cui gli iscritti nella leva, mancanti di due falangi dell'indice della mano destra non sono più da riformarsi; altre patenti del 31 marzo 1848 che provvedono al modo di procedere al nuovo esame degli iscritti sottrattisi alla designazione; finalmente un regio decreto del 15 aprile 1848 per cui gli israeliti sono ammessi a far parte della leva.

Io non credo che in tutti questi provvedimenti possa essere cosa sulla quale la Camera debba aver difficoltà a pronunziarsi. D'altronde, questi regii decreti sono tutti consegnati nella raccolta delle leggi; nè voglionsi comprendere nei provvedimenti le semplici disposizioni ministeriali, alle quali sembrava accennare l'onorevole deputato Mellana.

Se la Camera crede che questi provvedimenti debbano essere distesamente accennati nella legge, l'emendazione sarà presto fatta; ma siccome nella stessa legge si accenna a sovrani provvedimenti, non si può temere che si possa estendere questa espressione ad altri fuori di quelli da me ora citati.

Il che posto, io credo non sia necessario il rinvio, pel secondo motivo. Ora, tornando al mio proposito, aggiungerò che l'introduzione nell'attuale legge degli emendamenti del signor Mellana non solo è inopportuna, ma è sommamente pericolosa e può arrecare funeste conseguenze.

Io prego la Camera di dare un'indulgente interpretazione al delicato argomento che mi credo in dovere di esporle; io la prego di essere persuasa che esso mi è dettato da un sentimento di conciliazione, ed è lungi da me ogni idea di eccitare suscettibilità, di promuovere irritazioni.

Ho detto che l'introduzione di nuovi principii in questa legge potrebbe avere funeste conseguenze.

Supponiamo cha la Camera dei senatori credesse di non dover conservare nella legge i principii che il signor Mellana vi vorrebbe introdurre, e li rigettasse, sia per convinzioni proprie, avvalorate dal fatto degli altri paesi, sia che essa ne giudicasse l'introduzione inopportuna nelle legge attuale, oltre il fatal conflitto tra le due Camere, ne risulterebbe che in quest'anno più non si potrebbe effettuare la leva.

Il che ci farebbe cadere negli inconvenienti accennati dall'onorevole deputato Lions, nei quali finora non siamo incorsi, almeno nel senso lato in cui egli ieri l'intendeva.

Ieri egli ci diceva, che non fu più fatta la leva dal 1848, che vi sono due classi sospese, che vi sono uomini che stanno sotto le armi maggior tempo che la legge non permetta; che ve ne sono altri incagliati nei loro interessi per non conoscere il loro avvenire riguardo alla leva, e infine che siamo in ritardo di due anni.

L'onorevole signor deputato Lions non ha posto mente che la classe del 1829 fu chiamata nel 1848, onde nel 1849 non era possibile fare alcuna leva, perchè gl'individui di quella classe erano già sotto le armi, e volendosi far una leva in quell'anno si continuava a chiamar sotto le armi i giovani di 19 anni, come si era stati costretti a fare dalle imperiose circostanze del 1848.

La prima leva non doveva quindi, volendo tornare allo stato normale, essere fatta che nel 1850, per le considerazioni messe innanzi al signor ministro, nelle quali non insisterò, pel timore di sprecare il tempo che la Camera sente il bisogno di utilmente occupare.

Questa leva fu ritardata di un anno; in conseguenza si fa nel 1851, ed all'epoca in cui fu sempre fatta, vale a dire, verso la fine dell'anno, la leva della classe del 1830, che, seguendo le norme solite, sarebbe stata eseguita nel 1850, nè si produce altra differenza se non quella che gli uomini verranno, sotto le armi all'età di 21 anni in vece che per l'addietro vi venivano ai 20 anni.

L'onorevole deputato Lions non sembra approvare la variazione, ed egli si è riservato a discuterla all'occasione del bilancio della guerra, occasione in cui egli ha promesso di discutere molte altre questioni non meno importanti, ed io volentieri accetto per quell'epoca qualunque discussione che sarebbe qui inopportuna.

Se intanto non facessimo la leva nel corso dell'anno, a vece di chiamare gli uomini a 21 anno, li chiameremmo a 22, il che io pure confesso difettoso, e si dovrebbe protrarre il tempo in cui si terrebbero sotto le armi le classi del 1828 e del 1829 in somma, si cadrebbe, ripeto, in reali e gravi inconvenienti.

Abbiamo vissuto sinora e viviamo tuttavia con un ordinamento civile viziato da difetti organici più gravi certamente di quelli che trovinsi nella legge della leva. E diffatti, l'esenzione che viene particolarmente attaccata dal signor Mellana è quella degli alunni ecclesiastici; ora, se poniamo mente allo stato attuale dell'opinione, queste esenzioni tendono a diminuire, giacchè i giovani non sono gran che animati a intraprendere la carriera ecclesiastica, nè d'altronde esse sono assolute, ma sospensive, giacchè i giovani che non continuassero la carriera, dovrebbero, tosto smesso l'abito religioso, pagare il debito della leva.

Ai motivi già addotti per dimostrare la convenienza di adottar la questione pregiudiciale sugli emendamenti dell'onorevole signor Mellana, uno me ne venne indicato da un distinto uomo di legge della Camera, ed è che potendosi ottenere gli ordini sacri ai 21 anni, la leva si farà in epoca in cui molti degli alunni ecclesiastici sarano legati al sacerdozio, pel qual caso io non so se il Governo non incontrerebbe difficoltà nell'obbligarli al militare servizio.

Io sono finalmente persuaso che coll'introduzione nella legge degli emendamenti del signor Mellana noi produrremmo in essa delle perturbazioni, e che molto probabilmente s'incontrerebbero difficoltà, or non previste, nell'esecuzione delle medesime; il che dovrebbesi ad ogni costo evitare, anche nel caso che i principii da lui propugnati fosser incontestabili; il che non è dimostrato.

Se io potessi lusingarmi che il deputato Mellana volesse cedere al mio invito di ritirare i suoi emendamenti, come cedette ieri per la stessa ragione d'inopportunità il generale Quaglia al signor deputato Lanza, io caldamente lo pregherei; ma temendo ch'egli non sia per arrendersi al mio invito, io insisto sulla mia proposta della questione pregiudiciale.

MELLANA. L'onorevole deputato Dabormida, da abile oratore, ha parlato molto intorno alla presente questione, ma solo ha girato intorno ad essa senza addentrarvisi. Esso non ha neppure esplicitamente dichiarato il suo pensiero sul merito della questione, nè tampoco vennero sul suo labbro le parole *Costituzione* ed *eguaglianza* sulle quali specialmente si fondava la mia argomentazione.

È appunto perchè non mi ha tolti gli scrupoli costituzionali che io ho emessi, che io non posso annuire al suo invito di ritirare la mia proposta. (*Ilarità*)

L'onorevole preopinante si è maggiormente studiato di far sentire che conveniva svolgere questa questione in occasione della discussione della legge organica.

In questo io potrei anche essere del suo avviso, se il Ministero avesse già riconosciuto in quel progetto di legge questo principio; ma siccome il Ministero ha disdetto questo principio, perchè da noi si rimanderà ad un altro tempo la discussione? Perchè si darà col silenzio una tacita sanzione dal Parlamento a quel principio, con questa legge parziale? Ecco altro motivo per cui io non posso annuire alla sua domanda di rimandare questa discussione per far decidere in altro tempo dal Parlamento questo principio costituzionale.

Egli mi citava poi l'esempio della Francia e di altri paesi; dimenticava però altri contrarii esempi come quelli della Prussia, della Svizzera, dell'America, ecc., ma non era certamente suo obbligo il rammentarli, essendo contrari al suo assunto.

Ma io non posso accettare questa continua usanza di ricorrere agli esempi di altre nazioni quando si tratta di dare sviluppo ai principii sanciti nello Statuto; l'ho già detto altre volte in questa Camera, questo non è certo lodevole costume. Io sono però pronto ad accettare quando lo si voglia, lo stile di parità colle nazioni che tuttodì ci si pongono a modello, semprechè si adotti un vero parallelo fra quelle e noi.

Io accetto volentieri tutti gli inconvenienti che possono trovarsi nelle leggi del Belgio, purchè mi diate tutto il buono e la realtà del sistema costituzionale che vi è nelle leggi e nella Costituzione di quel paese. (*Bene!*)

Io accetto di buon grado le assurdità che vi sono ancora nelle leggi della repubblica francese, purchè mi assicuriate tutto ciò che esse contengono di buono, che noi non abbiamo ancora, e che per molto tempo non avremo.

Dunque io non posso assentire a tale costume di volerci ognora fare adottare tutto quello che vi è di triste nelle straniere legislazioni. Ciò è contrario alle tradizioni italiane; io so che il popolo romano, il primo fra quelli dell'antica civiltà, sapeva bene, ancorchè padrone del mondo, prendere quanto trovava di buono presso i popoli che chiamava barbari. Seguiamo questa patria tradizione: ma, per carità, non facciamo della legislazione una miscellanea di quanto vi ha di cattivo presso le legislazioni straniere.

In quanto all'espressione di democratica che l'onorevole Dabormida ha voluto attribuire alla Francia, io credo che egli abbia ricorso ad uno strattagemma oratorio, piuttostochè ad una vera ragione.

Egli ben sa che Napoleone aveva fatto fondamento a dispotismo le sue concessioni al clero; sa che la Ristorazione giunse a tale d'imbecillità di rinnovare la legge sul sacrilegio; egli pure sa che le leggi che sorgono da un'Assemblea ove predomina un Montalembert, non possono dirsi repubblicane, ancorchè quell'Assemblea sia stata eletta in nome della repubblica, e per svolgere principii, leggi e virtù repubblicane.

Nè certo l'onorevole Dabormida, che rispetta la nostra legge fondamentale, può addurre ad esempio di rispetto per le leggi fondamentali del proprio paese l'attuale Assemblea della repubblica francese, di quest'Assemblea che ha tante volte violata la legge in forza della quale fu eletta, la legge che santifica il voto universale ed il diritto nei popoli di costituirsi. Se quell'Assemblea avesse violato la sua Costituzione in danno proprio, io non sorgerei qui ad accusarla; ma siccome l'ha violata per congiurare col dispotismo a danno d'Italia nostra,

per assassinare la repubblica romana, può sorgere da questa tribuna una parola d'indignazione contro un'Assemblea che ha violata la sua Costituzione per creare all'Italia tanti inenarrabili dolori. (*Bravo!* — *Applausi*)

Del resto, io credo che, qualunque sia la nostra legge fondamentale, si debba da noi sostenere e svilupparla; e credo che rendiamo maggior servigio al principio che ci regge, noi che sediamo alla sinistra, di quello lo facciano coloro che dai banchi della destra combattono la mia proposta; perocchè io credo che il miglior modo di raffermare le nostre istituzioni sia il mostrare che noi possiamo fare al popolo i benefizi che esso è in diritto di esigere, e che il nostro mandato non è soltanto di votare imposte, ma di fare delle vere migliorie.

Credete voi, o signori, che il popolo non sia abbastanza stanco di questo eterno sistema di mandare sempre ad altro tempo tutte le riforme? Quali sarebbero esse le conseguenze che ne potrebbero derivare, ove le popolazioni si formassero la convinzione che il nostro sistema è inabile a sollevare i suoi dolori, o ad arrecargli veri e reali beneficii?

Vengo ora alla osservazione che l'uomo di legge ha comunicato al signor Dabormida.

Egli dice che a 21 anno l'alunno ecclesiastico può avergià gli ordini. Ciò lo sappiamo, ma possiamo noi preoccuparci di ciò? Se un cittadino povero vuole andarsi a guadagnare un pane in America, od altrove, non lo impedite voi forse se non ha compiuto il debito della leva? Voi credete poter confiscare a questi cittadini una parte di libertà, e toglier loro i mezzi forse di sostentare sè e la sua famiglia, ed avrete poi tanti riguardi verso chi intende di darsi al sacerdozio?

E quanti altri hanno incominciato lo studio della legale, e della medicina, delle matematiche e cadendo nella leva devono interromperli, o surrogare?

Del resto, se alcuni tra i vostri soldati avranno già ottenuti gli ordini sacri, tanto meglio; giacchè volete stipendiare ancora degli *aumôniers* nell'armata, ebbene ve li darà la leva stessa, avrete dei cappellani a buon mercato. (*Ilarità*)

In quanto poi allo spauracchio dell'altra Camera, io dico al signor Dabormida, che non lo temo: ho fiducia che quel potere comprenderà quale sia la sua costituzionale missione: se ciò non avvenisse, io combatterò, e si unirà meco a combatterlo l'onorevole Dabormida, che molto bene deve comprendere il sistema costituzionale, quel Ministero che essendo armato dello Statuto, non saprà intendere il principio costituzionale, il quale nel Senato non ha inteso di creare una opposizione ai rappresentanti della nazione ed alla Corona quando essi vanno intesi, ma solo un mezzo di non lasciare fronte a fronte la Corona, contro i rappresentanti della nazione quando non possono intendersi. Vede il signor Dabormida che io parlo nel senso monarchico. La facoltà riservata alla Corona di nominare un numero indeterminato di senatori, non può esprimere che questo principio: ha voluto sussidiare la Corona, non creargli degli ostacoli quando essa comprende come le convenga camminare di pieno accordo coi mandatari del popolo.

Il deputato Dabormida converrebbe meco sul punto costituzionale, ma teme di un'opposizione nell'altro potere; ciò avviene perchè persiste nel credere che questa legge non sia una legge di tributo, e nel confonderla colla legge regolamentare della leva. La legge attuale è vera legge d'imposta, perchè domanda 10[m. uomini, che certo valgono all'occhio di noi che li rappresentiamo qualche cosa di più che dei milioni. Sebbene però dica che questa non è una legge di tributo, pure in seguito l'ha paragonata alle altre leggi colle quali il Governo ci è venuto domandando l'autorizzazione di percevere le imposte non ancora sancite col bilancio; anzi, questo paragone forma l'argomento più forte del suo discorso ed ha persino voluto assimilare questa legge a quelle altre colle quali il Governo viene provvisoriamente a domandare la facoltà di riscuotere le imposte, e di pagare gli oneri dello Stato finchè non sia votato il bilancio.

L'intimo pensiero del signor Dabormida si vede apertamente che è di riconoscere che questa è vera legge di tributo; solo, preoccupato da pensieri di opportunità, vuol trovar ragioni a raggiungere il suo scopo di rimandare ad altro tempo questa discussione.

Ciò nullameno io non tengo buono il suo argomento per ciò che vorrebbe dedurne dal paragone colle altre leggi colle quali si è concessa la riscossione delle imposte, che noi non possiamo ora fare in questo progetto di legge alcuna mutazione; ma io per combatterlo mi appoggio all'esempio del Ministero stesso.

Quando il Ministero viene a domandarci la riscossione delle imposte, ce la domanda con un semplice articolo ove lascia tutte le cose come sono; ma qui lo stesso Ministero ha fatto delle variazioni alle antiche leggi perchè ha riconosciuto che era impossibile di perfettamente attenersi a quelle leggi.

Ma dunque, avrà solo il potere esecutivo l'iniziativa in ogni cosa? Non potremo noi, che siamo qui mandati per isviluppare la Costituzione, neppure applicare i principii costituzionali, quando ci si presenta l'occasione? Disdiremo noi la nostra prerogativa? Falliremo noi al più sacro nostro dovere?

Adunque, perchè non convinto delle ragioni addotte dall'onorevole deputato, non posso ritirare la mia proposta, e insisto perchè, affine di evitare gl'inconvenienti di redazione, che la Camera voti i principii, e poi rimandi l'articolo da redigere alla Commissione; nel caso che la Camera non adotti questo principio, allora io stesso mi riservo di proporre quelle modificazioni che crederò più conformi ai principii fin qui da me svolti.

DABORMIDA. L'onorevole deputato Mellana ha detto che io ho girato intorno alla questione, ma non sono entrato in essa, giacchè io non ho voluto considerare la questione giusta i principii dell'eguaglianza costituzionale. Ma io ho cominciato il mio dire con protestare che non intendeva entrare in questioni di principio. L'onorevole signor Mellana sa che i principii assoluti possono difficilmente attuarsi nelle leggi, che forse non hanno mai avuto un'applicazione intiera, e forse non l'avranno mai, che non hanno mai esistito in nessuna legge e non esisteranno mai. (*Bisbiglio*)

L'assoluto è del dominio delle teorie (*Susurro*); io non credo che siavi società perfetta, che esistano uomini ai quali si possano applicare leggi informate di principii assoluti. No, signori, io non sono di coloro che approvino praticamente il celebre detto: *périssent les colonies plutôt qu'un principe*; perchè io stimo buoni i principii che salvano la società, non quelli che la fanno perire. (*Movimento*)

È, prima di tutto, obbligo del legislatore di non introdurre nelle leggi del paese, principii, anche buoni, imprudentemente quando non ve ne sia riconosciuta l'opportunità. (*Bene!*)

In quanto alle esenzioni che egli vorrebbe immediatamente sopprimere, perchè ledono la costituzionalità, io gli farò osservare ch'esse sinora sono conservate in tutti i paesi costituzionali, ciò che prova evidentemente che in nessun paese si applicarono a tal riguardo principii assoluti; nè, dopo delle soppressioni, si potrebbe sostenere che la legge sarebbe informata di principii assoluti, perchè fra le altre eccezioni esiste-

rebbe pur sempre in essa quella delle surrogazioni, che è pur contraria all'uguaglianza costituzionale.

Si è citato Roma antica. Io non credo che noi possiamo modellarci su quella maravigliosa nazione. I termini di paragone non sussistono.

Io mi riferisco alle nazioni dell'epoca attuale, a quelle che praticamente sono libere, particolarmente alla Francia ed al Belgio.

Si disse che devesi fare scomparire ogni privilegio. Ma se le esenzioni avessero per iscopo un utile reale della società, non credo che dovrebbero prescriversi, nè si potrebbe applicar loro il nome di privilegio, nel senso odioso che si suol dare a tal voce. Diffatti, il progetto di legge presentato nel 1848 in Francia da una Commissione, molti membri della quale non fanno parte della maggioranza attuale dell'Assemblea, conserva l'esenzione per i giovani in carriera ecclesiastica, e l'estende a quelli che sono in corso di studi negli altri culti riconosciuti dallo Stato. Siffatta esenzione è parimente estesa a certe categorie di giovani dati all'istruzione pubblica, ed a quelli che hanno ottenuti premii a concorsi generali. Le quali esenzioni vennero accordate nell'intendimento che si possano rendere servizi egualmente utili allo Stato in altre carriere che non nella militare.

Io non seguirò il deputato Mellana nella sua critica dell'Assemblea francese.

Mi permetterò solo una breve osservazione, ed è che, nella maggioranza dell'attuale Assemblea nazionale francese trovansi molti distinti personaggi ch'ebbero lungo tempo fama di liberali, e che sedettero costantemente prima del 1848 sugli scranni dell'opposizione, e che reca meraviglia il sentirli ora classificati fra i reazionari. Io non voglio esaminare i motivi dell'attuale loro modo di procedere, ma mi permetterò di dire (e prego il signor Mellana di non tenersi offeso da questi miei detti), mi permetterò di dire, che se giungesse un giorno, e spero che non giungerà mai, in cui il nostro paese avesse subìto tutte le crisi che ha subìto la Francia, forse potrei trovare il signor Mellana accanto a me nel partito della resistenza.

Signori, se il nostro paese dovesse essere teatro di rivoluzioni radicali, coloro che siederebbero alla sinistra non sono ancora sull'orizzonte politico.

L'onorevole signor Mellana soggiunge: si vanno citando esempi tra paese e paese; se volete copiare una legge da un altro paese, copiatela per intero, prendetene tutte le leggi. Per me, volentieri il farei, se la cosa fosse possibile.

Se io cercassi gli esempi in un paese, in cui il sentimento della libertà fosse meno vivo che presso noi, in cui la pratica della medesima fosse meno lunga della nostra, confesserei che il suo rimprovero è fondato; ma, signori, in fatto di libertà pratica noi non dobbiamo pretendere di andar più innanzi da quei paesi. Ci si rimprovera, quando conviene, che siamo stati allevati nel gesuitismo, volete ora pretendere che un popolo imbevuto di simili principii sia più provetto in fatto di libertà di una nazione che vive da più di 60 anni in rivoluzioni? Volete sostenere che esso deve introdurre nelle sue leggi principii assoluti di eguaglianza, che presso di quelle nazioni non furono ancora applicati?

L'onorevole signor Mellana chiama spauracchio il dissenso che io accennai poter prodursi tra la Camera dai deputati ed il Senato. Io credeva che il modo con cui parlai del possibile dissenso non dovesse meritarmi una simile taccia. Dissi quel che penso a tal proposito, nè intendo di mettere paura in chicchessia, come non la sento in me medesimo; nè ciò mi trattiene dal persistere, nel credere che, se gli emendamenti del signor Mellana da noi accettati venissero rigettati dalla Camera, noi non avremmo modo di far la leva in quest'anno.

Dico poi schiettamente che non mi sento in grado di definire se la legge che discutiamo sia una legge d'imposta; un oratore però di molta autorità, che siede sui banchi della sinistra, l'onorevole deputato Pescatore, se la memoria non m'inganna, sostenne tempo fa che la leva non si poteva chiamar tributo; ma, ove fosse anche considerata come tale, se il Senato venisse ad emendarla, io non vedo come essa si potrebbe pubblicare.

L'onorevole deputato Mellana osservò che, giacchè il Ministero introdusse mutazioni nella legge, anche la Camera poteva introdurle. Ma chi lo contesta? Niuno certamente. Io non dico che la Camera non possa introdurre mutazioni nella legge bensì che, a parer mio, non sarebbe cosa prudente lo introdurre le mutazioni proposte dal signor Mellana.

Le mutazioni del Ministero sono necessarie; esso doveva stabilire che d'ora innanzi presiederà il Consiglio di leva l'intendente, perchè egli ha rimpiazzato il comandante come autorità politica.

Ha stabilito che i commissari ufficiali di leve sarebbero rimpiazzati dagli ufficiali di piazza, perchè quelli non esistono più; ha aumentato la statura, ma ne ha detto il perchè: queste mutazioni, come si vede, non sono di principii, non cadono che sulla esecuzione della legge, mentre la mutazione che vorrebbe introdurre il signor Mellana avrebbero una importanza grandissima.

Io, per conseguenza, non posso a meno che insistere sulla questione pregiudiziale.

BORELLA. L'onorevole deputato Dabormida ha citato un esempio della Francia in appoggio della sua opinione, dicendo che la Francia nell'ultima sua legislazione ha esentato i chierici dal concorrere alla leva. Io, per contro, gli posso citare un altro esempio, quello della Prussia, in cui tutti i cittadini sono indistintamente soggetti alla leva. L'onorevole Dabormida ha detto inoltre che questa esenzione era necessaria, affinchè la professione sacerdotale fosse in qualche modo favorita dal Governo. Io rispondo all'onorevole Dabormida che noi non abbiamo bisogno di favorire la veste sacerdotale, perchè dei ministri dell'altare ne abbiano tre volte più del bisogno. (*Ilarità*)

Quest'esenzione dal tributo della leva, come ha già detto benissimo il mio amico deputato Mellana, fu emessa in tempi in cui il clericato era onnipossente.

L'anno scorso, quando noi abbiamo abolito il foro ecclesiastico, si diceva pure che era contrario alla dignità del ministero ecclesiastico che i preti fossero assoggettati alla stessa giurisdizione che abbiamo noi. Ciò non ostante, la maggioranza della Camera dei deputati e la maggioranza del Senato hanno deciso che non era per nulla lesa la dignità del sacerdozio dall'essere i preti accomunati coi laici sotto la stessa giurisdizione, ed io veramente non credo che, dall'assoggettare i preti al tributo della leva, ne possa venire qualche scredito alla stessa professione sacerdotale. Ma noi non siamo più in quei tempi in cui il clericato era onnipossente; noi dobbiamo considerare la cosa in un accordo positivo; spogliarci dell'entusiasmo religioso, spogliarci di quella certa poesia che invadeva gli animi molti anni addietro, nei tempi d'ignoranza. Noi siamo qui per decidere della sorte di tutti i contribuenti. Noi abbiamo uno Statuto ed un articolo 24, il quale è esplicito, e dobbiamo favorire la maggioranza dei contribuenti, e non consentire ad un privilegio, il quale veramente lede questa maggioranza.

Il sacerdozio dunque, considerato positivamenente, è una professione come un'altra. (*Riclami a destra ed al centro* — Sì! sì! *a sinistra*) Si vive dell'altare, come si vive dell'esercizio della legale, della medicina; ci è la concorrenza tra altare e altare, come ci è la concorrenza tra santo e santo.

La così detta professione religiosa, esaminiamola, analizziamola, essa si riduce poi a due elementi: l'interesse individuale di colui che si fa prete, e l'interesse della famiglia, più la vanità. (*Interruzione di dissenso*)

ASPRONI. Domando la parola.

BORELLA. Quando un giovine arriva all'età di scegliere uno stato, allora egli e la sua famiglia pigliano ad esame le diverse carriere, e fra queste si sceglie generalmente quella che può essere più prontamente e più facilmente proficua. La carriera ecclesiastica è quella che presenta maggior facilità, essendovi molte congrue, moltissimi benefizi e moltissimi canonicati. Tralascio di parlare dei quaranta fra vescovati e arcivescovati che abbiamo.

Di più, vi erano una volta le immunità reali (noi ne abbiamo già tolta qualcheduna); vi erano e vi sono tuttavia le immunità personali, e queste pare che il Ministero non sia troppo disposto a toglierle.

Diffatti, il signor ministro dell'istruzione pubblica ha esentati i seminari dalla sorveglianza del Governo, il ministro di finanze nella sua legge della tassa sulle professioni, mentre multa l'ultimo merciaiuolo che non avrà nel suo banco portatile per il valore di cinque lire di mercanzia, lascia poi la professione sacerdotale senza multa alcuna (*Esclamazioni a destra*) e il ministro della guerra esenta i chierici dal concorrere alla leva. Ebbene, tutti questi vantaggi, tutte queste immunità sono quelle principalmente che inducono i giovani ad abbracciare la professione religiosa. Quindi, mentre per le altre religioni, generalmente parlando, hanno un ministro ogni mille anime, noi ne abbiamo 25. Noi abbiamo nel nostro Stato circa 60|m. ministri dell'altare! Io ho qui la statistica dei valdesi, e vedo che i protestanti, con una popolazione di 21,958 anime, hanno 15 ministri dell'altare, mentre nella stessa valle la popolazione cattolica, che non è maggiore di 4462, ne ha 29. (*Movimento*)

Noi dunque abbiamo nel nostro Stato un numero d'ecclesiastici almeno quattro volte maggiori di quello che è necessario. E da ciò che cosa ne avviene? ne avviene che a malgrado che i benefizi ecclesiastici siano moltissimi, siccome il numero dei concorrenti supera di molto quello dei benefizi, molti ecclesiastici restano senza impiego e senza pensioni; questi ecclesiastici disimpiegati cascano poi sulle braccia dello Stato; epperciò vediamo che nel bilancio di grazia e giustizia sono stanziati 300 mila franchi per sussidii agli ecclesiastici, vediamo tutti i beni dell'economato consunti in loro sussidio, e vediamo nel bilancio dell'interno un'altra somma per lo stesso fine. Lo Stato deve quindi mantenere tutti coloro i quali, per godere del privilegio di esenzione dalla leva e i molti altri, si fecero sacerdoti e poi si trovarono senza occupazioni.

Ora, in presenza di questi fatti, signori, perchè dovremo ancora mantenere un privilegio che è un elemento di vocazione religiosa? Pare che il Ministero si sia appoggiato all'articolo 1 dello Statuto, e che abbia quindi voluto favorire gli ecclesiastici della religione cattolica apostolica e romana, ed io mi fermo invece più volentieri sull'articolo 24 dello Statuto così espresso: « Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. »

Il Ministero vuole dimostrarsi religioso, ed io lo lodo; ma prima di essere religioso, io sono giusto. Io riconosco che questi ecclesiastici i quali sono sottratti dal concorrere alla leva, e non sono in piccol numero ledono essenzialmente il diritto di tutti coloro i quali sono poi obbligati a concorrere soli all'estrazione del numero.

Noti poi così la Camera come il Ministero, che le autorità ecclesiastiche non accettano sotto le loro bandiere quegli individui i quali per deformità od infermità vengono esentati dal servizio militare; i canoni della Chiesa hanno ricopiato in gran parte tutti gli articoli del capo 21 del Levitico, nel quale sono esclusi dal sacerdozio tutti quelli che sono colpiti da infermità o deformità; ne avviene quindi che le autorità ecclesiastiche arruolano tutti quegli individui che potrebbero fare ottima comparsa nelle liste di leva.

Nell'anno in cui io ho estratto il numero, monsignor Franzoni sottrasse 120 individui al contingente, ed un mio amico avendo estratto il numero 738, ultimo numero, dovette partire. Nello stesso anno la città di Torino rimase in debito di 16 contingenti.

Come mai si può dire che si defraudi la dignità del sacerdozio coll'intimare ai chierici: andate ad estrarre il vostro numero? Ma con ciò li obbligate forse ad esercitare l'arte militare? Ma no! Facciano come gli altri, estraggano il loro numero; se saranno favoriti dalla sorte saranno liberi come gli altri; se no, paghino il surrogato se veramente hanno vocazione religiosa. Nè si lede la loro dignità, togliendo ai chierici questo privilegio, ed anzi io dico che si deve far presto! perchè ne avremo il vantaggio, prima di equiparare i chierici a tutti gli altri cittadini, poi di togliere una ingiustizia che gravita sugli altri contribuenti, e da ultimo avremo forse il vantaggio di aver qualche prete di meno, e forse anche ne avremo qualche migliore.

QUAGLIA. Per giustificare la redazione dell'articolo 9 proposta dal Ministero, osserverò che il regolamento delle leve del 1816 è come un Codice, il quale successivamente, e di mano in mano che occorrevano casi pratici o variazioni nell'armata, ebbe bisogno di interpretazioni, di aggiunte; così, a misura che alcuni ordini o regolamenti civili militari vennero cangiati, e nuovi corpi si aggiunsero, altri si modificarono, bisognò pure modificare le disposizioni relative del regolamento; di modo che le disposizioni che emanarono posteriormente, siano decreti, siano circolari, formano, per così dire, legge, di maniera che, siccome la leva tocca interessi opposti de'cittadini, cioè di coloro cui può toccare di partire, e chi ne è dispensato, ognun vede come questi regolamenti sieno indispensabili, e formi titolo sia per gli uni che per gli altri, non che per il Governo.

Il signor Dabormida ha fatto l'enumerazione di diversi regolamenti; ma io dico che vi sono molti altri provvedimenti, la cui esecuzione è necessaria e di giustizia; per esempio, riguardo alle surrogazioni, si era lamentato generalmente che le medesime introducevano uomini immorali nei corpi; il Ministero nel medesimo tempo ha provveduto a questo difetto, ed ha prescritto varie formalità che esclusero i cattivi; così per le disparità fra comune e comune, per le doppie iscrizioni, per i casi di nazionalità o no: così vi sono dei regolamenti riguardo alle precedenze dei membri dei Consigli di leva composti di membri militari, di civili, di sindaci; così per le contabilità diverse, sia per i capitani di leva, sia pei commissari, sia per le provincie, vi sono dei regolamenti che fissano i reciproci interessi della provincia è del mandamento; altre per i renitenti, ecc., il che non trovasi nel regolamento generale, ma ne è il compimento. Dico insomma che la relazione sarebbe stata prolissa immensamente, se si fosse voluto fare in essa l'enumerazione di tutte le leggi e provvidenze che non sono realmente indispensabili perchè la legge possa avere facile e

sicuro corso; io perciò credo che sia necessario di adottare la redazione tale e quale è stata proposta dalla Commissione, come la sola che compia al suo scopo.

Dirò una parola ancora riguardo alla questione testè messa in campo dal signor deputato Mellana; ho detto che io riguardava la legge sulla leva come un Codice generale; come tale, essa ha parecchi e ben gravi difetti, i quali sono stati annotati e sono generalmente lamentati dai pratici, dagli studiosi di economia militare e sentiti con danno dalla popolazione.

Il signor Mellana accennava ad alcuni di questi difetti, ma, come a lui parevano quelli da lui enumerati i più importanti, a me pare lo stesso e molto più di alcuni altri; nè così sembreranno a taluni, e il sembreranno per altri. Per parte mia, io dico che, fondandomi appunto sullo stesso principio di far godere alle famiglie, di cui alcuni membri fanno parte della leva, la maggior possibile eguaglianza nel fatto, come l'hanno nel diritto se la discussione su questi difetti è ammessa, io avrei un'altra accusa a presentare ed a proporre alle deliberazioni del Parlamento.

Se fosse qui il luogo opportuno di discutere i difetti più gravi di questa legge, prendendo le mosse fin dal principio della stessa, io potrei indicare alla Camera i pareri diversi, ma singolarmente io vorrei dimostrare quante ineguaglianze, che possiamo chiamare ingiustizie, risultino di fatto dal metodo attuale con cui si affida il destino dei giovani, qualunque diversissima sia la loro posizione e condizione, all'estrazione a sorte, fatta assoluta arbitra e giudice del destino medesimo.

Io vorrei, nella mia maniera di vedere, che questa sorte fosse ristretta da certi limiti, onde i suoi effetti non riescissero così a caso, giusti od ingiusti, con una illimitata estensione.

Noi vediamo, per esempio, nella classe più laboriosa gli inconvenienti che produce questo sistema di leva dipendente totalmente dalla sorte; noi vediamo che può capitare una famiglia con quattro maschi, ai quali, per la combinazione appunto di questa legge, tal quale fu istituita, tocchi a tutti quattro a far parte della milizia (*Segni di diniego*), come quando due tra i quattro figli abbiano servito nell'esercito, poi siano o passati in riserva, o congedati, o morti di naturale malattia, interpolatamente prima dei due altri; così quattro furono soggetti a partire, mentre vi sarà un'altra famiglia, la quale, pure di quattro maschi, non ne manda nessuno (*Rumori e segni di non adesione*), perchè li esentò la sorte.

Altri esempi d'ingiustizia potrei esporre e provarli. (*No! no! Ha ragione!*) Vi sono famiglie in pari circostanze che subiscono opposto trattamento; le une esenti da questo servizio, le altre soggette. Questo è il punto al quale accennai in principio e dissi: è un inconveniente più grande, più generalmente sentito di quello che venne accennato dal deputato Mellana. Io credo bensì che vi siano mezzi per combinare l'estrazione a sorte, onde ledere meno la giustizia e con moderazione, scemandone il danno, conservandola però in principio, come dimostrazione e garanzia d'imparzialità della legge; ma penso pure che questo non è il momento per discutere questo punto.

Io ravviso parimente un gravissimo inconveniente a carico delle famiglie nell'obbligo imposto ad alcuni iscritti non volontari di servire per 8 anni continui. Questo è un carico immenso, sia per le famiglie povere, perchè le priva delle braccia che si adoprerebbero al loro soccorso, sia per i giovani agiati, poichè, facendo questi 8 anni, viene in quell'età rotta o guasta la intrapresa carriera, arte o professione.

Io tralascio di annoverare altri inconvenienti della legge sulla leva, poichè, come ho detto, questo non è il momento opportuno.

Dissi solo di alcuni, per provare che non è ora il caso, nè possibile di discutere, nè di votare sopra alcuna nuova riforma.

Trattandosi poi singolarmente di una leva annua, dobbiamo applicarvi la legge qual fu in vigore finora, salvo quei pochi emendamenti che furono già approvati dalla Camera e sono parte della legge.

GIANONE. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Io prevedo che molti deputati (e in questo numero sono io) voteranno contro la proposta del deputato Mellana, non tanto per ragioni di merito, ma per ragioni di opportunità; ragioni che lo stesso onorevole deputato Mellana accortamente prevedeva.

E siccome una votazione in questo senso, senza una previa dichiarazione, pregiudicherebbe il merito stesso della proposta, cosa che non si può fare senza una più matura discussione, così io proporrei alla Camera, anche nell'interesse di quei principii medesimi propugnati dal deputato Mellana, e per poter procedere con maggiore celerità, di cui abbiamo tanto bisogno, il seguente ordine del giorno...

PRESIDENTE. Il deputato Dabormida ha già proposta la questione pregiudiciale; quindi, se questa venisse adottata, non vi sarebbe più luogo ad alcun ordine del giorno.

GIANONE. Mi pare che qui non sia il caso di adottare la questione pregiudiciale, la quale consiste nel proporre *che non si possa deliberare*. Niente osta, infatti, a che si possa deliberare sulla proposta questione; bensì mi sembra che sia il caso di sospendere siffatta deliberazione.

In questo senso io propongo il mio ordine del giorno nei seguenti termini:

« La Camera, senza pregiudicare al merito della proposta del deputato Mellana, passa alla votazione dell'articolo proposto dalla Commissione. »

MELLANA. Se io sorgo per la terza volta a parlare, la Camera comprenderà di leggieri che io non posso lasciar passare senza risposta il pronostico fatto a mio riguardo dall'onorevole deputato Dabormida, che, cioè, se noi passassimo fra gli eventi e fra gli errori per cui è passata la Francia, io mi troverei forse seco lui nel partito della resistenza.

Dirò a questo riguardo che io siedo già sui banchi della resistenza.

L'ufficio dell'opposizione è di resistere per ora ad altri errori che a quelli cui accennava l'onorevole Dabormida, a quegli errori che sempre partoriscono quelli per cui è passata la Francia, perchè quei Governi, invece di ascoltare l'opposizione, si addormentavano alle adulazioni dei loro aderenti e dei soddisfatti, a coloro che credono che il popolo si addormenti con loro. Questa è la resistenza che per ora è mio debito di fare.

Credo che la maggioranza della nostra Camera, istrutta da tanti esempi, non vorrà, negandosi di prendere l'iniziativa delle riforme, correre la sorte tanto dolorosamente da altri esperimentata.

Ma se venissero per noi tempi gravi e difficili, se eccessi dovessero produrre altri eccessi, stia certo che mi saprei assidere sui banchi della resistenza, non quella criminosa di quei membri dell'Assemblea di Francia ai quali ha fatto allusione, in quella cioè che, per opporsi a smodate domande, è arrivata al punto di retrocedere e di far maledire al voto universale che l'aveva eletta. Solo potrei sedere con chi inten-

desse di resistere agli eccessi, appoggiandosi ai veri principii di libertà. Non negherei i benefizi del sole, perchè esso mi può essere incomodo in alcuni giorni estivi. In ogni caso, eccesso per eccesso, io prescegliere sempre quello di un male inteso progresso, che quello di una infame reazione. (*Bene!*)

D'altronde, difficilmente noi ci troveremo in queste gravi circostanze; chi vuole andar tropp'oltre, pur troppo trova invincibile ostacolo nella inerzia della popolazione, e creda pure l'onorevole Dabormida che sarà invece nostro mandato di resistere ad altri eccessi, a quelli cioè della reazione, i quali per l'appuuto sono temibili, inquantochè nell'inerzia delle popolazioni trovano sempre un fatale ausiliare.

Ciò detto, giacchè ho la parola, farò ancora due brevi osservazioni: la prima in merito all'esempio più volte ripetuto dalla Francia. Mi ero dimenticato, a questo riguardo, di osservare la diversità che passa fra noi e quella nazione in merito ad esentare dalla leva gli allievi ecclesiastici, sia regolari, che secolari.

In Francia non vi sono più frati, il clero colà non è numeroso, inquantochè, essendo pagato dalla repubblica, i giovani non intraprendono perciò questa carriera, se non che in quel dato numero di cui la nazione abbisogna e stipendia; invece tra noi è ben diversa la cosa, primo perchè sussistono numerose corporazioni monastiche; in secondo luogo, perchè, essendo il clero in possesso di molti benefizi, di molti beni, molti perciò, per goderne, intraprendono detta carriera, perciò oltre al bisogno della nazione.

Ho poi udito, mentre l'onorevole deputato Borella disse che coloro che, per i ricevuti ordini, già fanno parte del clero, se saranno scelti dalla sorte per essere soldati, potranno mettere un rimpiazzo, che alcuni a bassa voce hanno ripetuto: E se non ne avessero i mezzi? Ciò è verissimo che può avvenire, ma questa è una prova del male dell'eccezione.

Infatti, al giorno d'oggi, osserviamo nel nostro paese che gli allievi ecclesiastici sortono quasi tutti dalle campagne e da famiglie meno agiate. Nelle città e presso le famiglie agiate, non si trova che un piccolissimo numero, il quale percorra questa carriera, e perchè ciò? Perchè, potendo questi mettere un rimpiazzo quando sono colpiti dalla leva, non hanno bisogno di ripararsi sotto questa esenzione; laddove molti delle campagne, appunto per mancanza di altri mezzi, ricorrono a questo stato. Ma io domando se ciò sia nel senso religioso, e se noi dobbiamo prestar mano a questo.

Quanto poi all'altra questione del deputato Dabormida, se, cioè, secondo i canoni, si possa obbligare il prete a percorrere la carriera delle armi, io risponderò, in primo luogo, che qui si tratta solamente di allievi che non hanno ancora preso gli ordini; posto anche che si trattasse di ordinati, senza discendere a parlare di canoni, sa il signor deputato preopinante che l'Austria è la figlia primogenita, la prediletta della Chiesa apostolica, e ricorda anch'egli quanti preti liberali ungheresi abbia l'Austria messo nelle file dei suoi soldati, tacendo o forse assenziente la Corte di Roma.

Ricorderò ancora come nella guerra di Spagna contro il sistema costituzionale, la maggior parte dei preti si armasse, e Roma taceva, perchè si trattava di combattere il principio costituzionale. Adunque, dietro questi esempi (fatti assenziente Roma), credo che non sia il caso di supporre che ciò sia contrario ai canoni.

Venendo alla proposizione dell'onorevole deputato Gianone, dico che la maggioranza, la quale è padrona della risultanza della votazione, se essa è persuasa delle osservazioni dall'onorevole Gianone accennate, potrà accettarla; ma, in quanto a me, dico che, essendo un principio costituzionale, non posso transigere, nè quindi accettarla. Dell'opportunità sarà giudice la maggioranza della Camera; quanto a me, non posso a meno di insistere nella decisione del principio.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Asproni.

ASPRONI. Come la Camera potrà indovinare, io non ho chiesto la parola per entrare nel merito della questione; lascio questo campo a quei della dritta o della sinistra, che vogliono o difenderla od oppugnarla; nell'animo mio la sentenza è già formata; io sono per l'uguaglianza dei diritti di tutti i cittadini. (Bravo! *alla sinistra*)

Ho presa solo la parola (e spero che non sarà sospetta a chi vuole libertà) per rettificare un'espressione che reputo sconvenevolmente sfuggita, forse nel calore della sua improvvisazione, al labbro del mio onorevole collega ed amico politico, signor Borella.

Egli ha umiliato il ministerio sacerdotale, applicandogli il volgare vocabolo di *professione*; ed in ciò credo che abbia grandemente errato. Altre sono le cose, altri sono i vizi che nell'esercizio di esse possono introdurre le sviate e riprovevoli passioni degli uomini. (*Segni di adesione*)

Egli è indubitato però che l'istituzione del sacerdozio ha ed avrà sempre il carattere di emanazione divina, nè mai avverrà che giungano a perturbarne il candore le aberrazioni in che coloro che ne sono insigniti possono cadere come uomini; sono mortali e sono fragili.

Ogni mente sensata non può concepire le idee ordinarie di una istituzione, la cui legge prescrive il massimo disinteresse e l'abnegazione in benefizio dei suoi simili. Santissimo è il ministerio che si accetta, come il sacerdozio, coll'obbligo di elevare lo spirito al disopra delle cose terrene.

Ricorderò, signori, che le disposizioni canoniche, fondate nella sana morale e nelle dottrine dei Santi Padri, dichiarano nettamente che i preti sono semplici amministratori di ciò che hanno dalla Chiesa; anzi vi sono autori celebri che spingono la severità di queste leggi al punto di stabilire che quelli che hanno l'onesta sostentazione dal patrimonio proprio, debbano per giustizia erogare ai poveri i proventi che anche colle loro fatiche possono ricavare dalla Chiesa. Domando ora io se un concetto così sublime possa essere abbassato dandogli il nome di *professione*?

Mi si dirà che la condotta dei preti è in opposizione alle leggi ed ai doveri da me accennati. Rispondo subito candidamente; non compiono il loro uffizio, se così è. Ma vi saranno grandi eccezioni; e come non conviene confonder mai cose e persone, e mettere in un sol fascio buoni e rei, onesti e tristi, così io protesterei contro l'espressione del deputato Borella, qualora egli non la rettificasse, come è debito suo; di che lo prego e gli sarò anche grato. Certo i buoni divideranno con me la stima e la riverenza di cui sono degni i distinti e benemeriti ecclesiastici che molto fecero e molto faranno per la patria e per la società. (Bravo! Bene! *dal centro e dalla destra*)

BORELLA. Io non posso rettificare per nulla l'espressione a cui fece allusione l'onorevole deputato Asproni, perchè non mi è sfuggita, ma la proferii dopo averla ben calcolata. Ho parlato da uomo politico in un consesso politico, e non in una conferenza teologica. Quando io avessi a ragionare intorno a questioni teologiche, allora dovrei entrare in una discussione troppo lunga, e che qui certo non sarebbe opportuna.

Io ho inteso di porre in evidenza lo stato pratico della

questione, e dimostrare come l'interesse era il cattivo ispiratore che induceva molti ad abbracciare questa professione.

Questa verità fu anche confermata dal mio amico Mellana, il quale osservò giustamente che la massima parte di coloro che assumono l'abito religioso, vengono dalla campagna, e che appunto perchè sono in circostanze tali per cui non possono mettere un surrogante, entrano in una carriera la quale li dispensa dal concorrere alla leva. (*Mormorio*)

PRESIDENTE. La proposta del signor Gianone concorda essenzialmente con quella del signor Dabormida, inquantochè egli non proponeva la questione pregiudiziale, perchè credeva che non trovasse luogo opportuno in una legge provvisoria il discutere sopra la proposta del signor Mellana.

DABORMIDA. Desidererei dire ancora alcune parole.

PRESIDENTE. L'onorevole deputato Dabormida ha la parola.

DABORMIDA. Signori, nel proporre la questione pregiudiziale, io non ho inteso di venir a proteggere privilegi; ho anzi dichiarato che non intendeva entrar nel merito dei principii che dovevansi discutere nella legge organica della leva. Solo osservai che in tutti i paesi civili le eccezioni combattute dal signor Mellana, particolarmente quelle degli alunni ecclesiastici, esistono. Ora, soggiungerò che è mia convinzione che esse sono conservate, non nell'interesse di alcuni individui, ma della religione, il di cui bisogno è da tutti sentito. Nè mai vi fu nazione che sia stata durevolmente prospera senza aver convinzioni religiose.

Protesto quindi che io non intendo di aver patrocinato verun privilegio.

Risponderò poi all'onorevole Mellana che io non pensai di fare un pronostico a suo riguardo, ma che solo accennai che, siccome egli intende resistere ai due estremi, cosa che io pure son deciso di fare, io sarò sempre con lui per combattere questi due partiti. Non ho poi nemmeno detto in modo positivo che dovesse succedere questa disgrazia, ma siccome io ho proposto la questione pregiudiziale, solo perchè non credeva opportuno di trattar tale questione in questa legge, dovendosi riservare tale argomento per la discussione della legge organica sulla leva; così io non ho difficoltà di ritirare la mia proposizione per aderire all'ordine del giorno del deputato Gianone.

PRESIDENTE. Domando alla Camera se intende di appoggiare l'ordine del giorno Gianone.

(È appoggiato.)

LA MARMORA, *ministro per la guerra.* Io non intendo punto di discutere nè la questione politica sollevata dall'onorevole deputato Mellana, perchè la credo inopportuna, nè di agitare le discussioni religiose che l'onorevole deputato Borella ha poste in campo, perchè mi dichiaro affatto incompetente in tale materia, ma per rivolgere una calda preghiera alla Camera perchè non voglia accettare le proposizioni che furono fatte contro l'adozione di questa legge, dichiarando, nello stesso tempo, che a questo riguardo non ho difficoltà di accettare l'ordine del giorno del deputato Gianone.

La ragione per cui io prego la Camera a voler adottare quanto prima questa legge, senza badare alle proposizioni contrarie, si è che, ritardando questa votazione, si arrecherebbe un non lieve danno al militare servizio, e si apporterebbe una perturbazione nel paese, ove si ammettesse qualche nuova eccezione. Io ripeto quindi ciò che già ebbi l'onore di dire più volte alla Camera, essere cioè cosa più opportuna il riserbare la discussione della legge fondamentale della leva per isviluppare questa questione, e di votare intanto questa legge, colla quale appunto si ovvierà a molti inconvenienti, e dentro e fuori di questo recinto lamentati.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno del deputato Gianone. Lo rileggo:

« La Camera, senza pregiudicare al merito della proposta del deputato Mellana, passa alla votazione dell'articolo proposto dalla Commissione. »

(La Camera approva.)

Leggo l'articolo della Commissione:

« Sono conservate in vigore le disposizioni del regio editto del 16 dicembre mille ottocento trentasette e del regolamento generale dello stesso giorno, non che tutti gli altri sovrani provvedimenti riguardanti la leva, ai quali non è derogato colla presente legge. »

BIANCHERI. Io credo che quest'articolo non possa votarsi nei termini in cui è concepito, dietro la votazione che si è or ora fatta.

Per la natura stessa di questa legge e per l'ordine del giorno del deputato Gianone, e molto più per la proposta del deputato Mellana, questo articolo, a parer mio, deve avere un carattere provvisorio, cioè deve intendersi conservare queste disposizioni per l'esecuzione di questa sola leva, e solo per quest'anno.

Se si adottasse l'articolo 9 come è proposto, dicendo, cioè, che sono conservate in vigore le disposizioni del regio editto 1837, e del regolamento annesso, si verrebbe a sancire il privilegio che abbiamo voluto sospendere.

Io propongo quindi che quest'articolo sia così concepito.

« Per l'esecuzione della presente legge sono intanto conservate in vigore... ecc. »

GALVAGNO, *ministro dell'interno.* L'emendamento dell'onorevole deputato Biancheri lo reputo inutile, perchè, quando la Camera viene a votare questa legge in presenza della presentazione già fatta dal Ministero di un'altra legge, la quale porta un'organizzazione completa e generale della leva, egli è evidente che le vigenti disposizioni sono conservate provvisoriamente, cioè finchè il Parlamento non si occupi della legge organica.

LA MARMORA, *ministro per la guerra.* La leva è annuale.

BIANCHERI. L'inutilità della mia proposta non porterebbe però inconveniente di sorta, anche secondo ciò che or ora osservava il signor ministro. Soggiungerò poi che precisamente perchè vi è una legge in corso, questa legge non si può intendere conservata che in modo veramente provvisorio; quindi, dicendosi che sono intanto conservate le disposizioni del regio editto 16 dicembre 1837, oltre che si evita l'inconveniente di conservare delle disposizioni legislative, sul merito delle quali la Camera ha voluto sospendere il giudizio, le si dà il carattere che le conviene.

Quanto poi alla legge già presentata al Senato sulla stessa materia, io osservo che ciò fa maggiormente sentire la precarietà dell'articolo in discussione, e la convenienza di ammetterlo in via meramente provvisoria.

PRESIDENTE. Osservo che la votazione dell'ordine del giorno testè votato significa precisamente quanto il signor deputato propone. Intende ella persistere?

BIANCHERI. Persisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta Biancheri. (*Vedi sopra*)

(Non è approvata.)

MELLANA. Io credo che la Camera non può sanzionare questi regolamenti e questi editti, se prima il Ministero non

dà una spiegazione almeno sul merito, sui risultati dei medesimi. Io domando al signor ministro se vi è un regolamento che ammetta, contro il disposto del regolamento del 1837, alla leva militare i figli dei soldati di giustizia.

LA MARMORA, *ministro per la guerra*. Il generale Quaglia veniva or ora osservando molto assennatamente, a parer mio, come esista una quantità di sovrani provvedimenti successivamente emanati, che hanno tutti forza di legge, e che non era così facile il tutti accennarli in un articolo di legge, perchè si sarebbe fatto un volume immenso.

Le disposizioni del regio editto sovraccennato, non che tutti i sovrani provvedimenti, che sono molti, il deputato Mellana avrebbe desiderato che si fossero tutti indicati; ma tutto questo si è creduto inutile, e la Commissione si limitò a prenderne cognizione, ma non ha creduto che fosse necessario di doverne dare comunicazione alla Camera.

PRESIDENTE. La parola è...

MELLANA. (*Interrompendo*) Io non ho ancora finito: ho interrogato il signor ministro per rispondere quindi, ma il ministro o non mi ha compreso, od io non mi sarò bene spiegato, giacchè la risposta non fu corrispondente alla domanda.

Io domandava al signor ministro, se in tutti quei regolamenti, o, come sono domandati nella legge, provvedimenti governativi, se ve ne sia uno che ammetta alla leva militare i figli dei soldati di giustizia? Io dico che in tutti questi regolamenti...

GALVAGNO, *ministro dell'interno*. (*Interrompendo*) Domando la parola.

MELLANA. Io non ho ancora finito.

GALVAGNO, *ministro per l'interno*. L'argomento, di cui fa cenno l'onorevole Mellana, non è relativo...

MELLANA. Desidero di non essere interrotto.

GALVAGNO, *ministro per l'interno*. Rispondo al suo quesito per evitare equivoci.

MELLANA. Ho diritto di parlare!

PRESIDENTE. (*Al ministro*) Lasci finire. (*Risa a destra*)

MELLANA. Avrà agio il signor ministro a rispondere; io conservo i diritti del deputato, perchè non fui richiesto di cedere la parola. Domando di continuare. (*Udite!*)

La seconda osservazione poi che si è fatta, e che la Camera non può dimenticare, si è che appunto tutti questi regolamenti, come dice il signor ministro della guerra, che sono infiniti, e che non sono a cognizione della Camera, dico, se noi li dobbiamo sancire senza che si dica neppure quali sono, noi deliberiamo nell'ignoto, e qui io domando ancora una spiegazione al signor ministro, e dico, se votata dalla Camera questa legge, esso crede di poter una seconda volta valersi, senza il consenso del Parlamento, dell'articolo 36 del regolamento del 1839, e, nel caso affermativo, domando alla Camera se possa ella oggidì permettere l'esistenza di quell'articolo 36, cioè quello che dà facoltà al Governo di tenere o chiamare sotto le armi tutte le classi, non solo in caso di guerra, o di campi di istruzione, ma a beneplacito del Governo stesso. Noi abbiamo visto a far ciò in piccola scala nell'anno scorso, ed in altre circostanze potremo vedere ciò stesso eseguito su scala più ampia.

Domando dunque se la Camera intenda di rinunziare ai suoi diritti, per rimetterli pienamente nelle mani del potere esecutivo, votando l'articolo che ho poc'anzi accennato.

GALVAGNO, *ministro per l'interno*. Io intendeva di osservare che la disposizione di legge riguardo ai figli dei soldati di giustizia non contiene un'esenzione, ma un'esclusione.

Siccome quest'esenzione, per cui i suddetti non godevano dei diritti civili e politici, fu tolta, essendo questi stati loro concessi per legge, non vi è più alcun ostacolo perchè essi siano ora ammessi alla leva.

Quanto alla facoltà di chiamare e di tenere le classi sotto le armi, a cui ha pure accennato il deputato Mellana, io rispondo semplicemente, che a tal riguardo provvede il bilancio di cui tra breve si imprenderà la discussione.

PRESIDENTE. La parola è ora al deputato Corsi.

CORSI, *relatore*. Io voleva precisamente osservare che i soldati di giustizia, i quali ne erano prima esclusi, vennero ora ammessi al godimento dei diritti civili. La legge del 5 giugno 1850, dice: « Sono abolite tutte le esclusioni da cui, a tenore delle leggi attuali, si troverebbero colpiti i soldati di giustizia addetti alle carceri ed i loro figli. »

Non vedo quindi come essi possano essere esenti dalla leva, imperocchè, partecipando dei diritti civili e politici, è chiaro che debbono anche sostenere i carichi dello Stato, perchè essi erano dapprima esclusi e non esenti dalla leva, mentre ora, essendo loro tolta tale esclusione, rimangono soggetti a tutti quei pesi, tutti quei doveri che incumbono agli altri cittadini, siccome sono ammessi a fruire dei diritti civili. Quindi non può valere l'opposizione mossa dall'onorevole preopinante.

DABORMIDA. Mi si permetta di esporre una brevissima osservazione all'onorevole deputato Mellana.

Quando sarà votato un primo bilancio, sarà stabilita la forza dell'erario, ed ogni qual volta il ministro vorrà aumentarla, dovrà chiedere un credito supplementario al Parlamento.

SINEO. Credo che si potrebbe rendere molto più breve la discussione sopprimendo assolutamente l'articolo 9; io non vedo perchè sia stato proposto dal ministro ed adottato dalla Commissione quest'articolo.

Una legge speciale, una legge che si fa per porre in esecuzione altre leggi, non deroga alle leggi che non sono contrarie alle nuove disposizioni; è una massima comune a qualunque nuova legge. Io non veggo perchè sia necessario di dichiarare che si conserva in vigore l'editto del 16 dicembre 1837, ed il regolamento approvato con quell'editto.

Ma la proposta del signor ministro, veramente, se non faceva niente di bene, nulla però arrecava di male, mentre che la proposizione della Commissione può produrre gravi inconvenienti. Essa è inoltre incostituzionale.

La Camera non ignora che, anche sotto la monarchia assoluta, la promulgazione della legge doveva essere accompagnata da alcune formalità, senza delle quali essa era nulla.

Vorreste voi approvare adesso anche quelli fra i sovrani provvedimenti che non furono promulgati secondo le forme volute dagli stabilimenti monarchici di quel tempo? Si può chiedere al Parlamento di approvare così all'oscuro, in massa, provvedimenti che non conosciamo, e che non possiamo neanco conoscere?

Molte volte quei sovrani provvedimenti erano occulti, non si pubblicavano, e talvolta non si stampavano neppure, e per ciò non si rinvengono negli atti del Governo, neanco nelle collezioni stampate per cura privata; vorremo dunque approvare, ripeto, questi regolamenti che da noi non si conoscono, e che non possiamo conoscere? Questi regolamenti, nei quali si possono forse contenere articoli contrari alla legislazione attuale, alle nostre libere istituzioni, contrari alla giustizia? Vede la Camera che si potrebbe andare incontro a gravissimi pericoli. Questi provvedimenti non erano talvolta nemmeno sottoscritti dal re; bastava che il ministro in udienza

ricevesse un ordine, per scriverlo e divulgarlo in nome del Re, e questi provvedimenti, che non furono mai riconosciuti per leggi, volete voi riconoscerli adesso? Se saranno tali da non produrre ingiustizie, nè violazione al nostro sistema costituzionale, allora, dopo esame attento, li adotteremo; ma adottarli senza conoscerli, è non solo assurdo in sè, ma anche contrario allo Statuto, il quale vuole che le leggi siano discusse, esaminate e votate articolo per articolo.

L'onorevole deputato Dabormida ci diede una nota dei provvedimenti che erano stati presentati alla Commissione, e fra questi appunto ne citò parecchi che non avevano forza di legge. Citò due brevetti regi, citò dei decreti, i quali in materia legislativa furono sempre inefficaci.

Se ci si dimostrerà conveniente di approvare provvisoriamente questi provvedimenti, lo faremo secondo le forme volute dalla Costituzione; lo faremo dopo averli esaminati e discussi, e votandoli, come lo vuole lo Statuto, articolo per articolo.

Io dunque, per quanto può dipendere da me, mi oppongo e mi opporrò sempre alle proposizioni di questo genere, e tanto più mi vi oppongo, che non ne vedo l'utilità: o si tratta di provvedimenti che hanno forza di legge, e non abbiamo bisogno di acchiuderli in questo, essi conservano il loro vigore in tutto ciò che non è precisamente mutato; o si tratta di provvedimenti che non hanno forza di legge, ed allora ognuno vede che sarebbe assurdo il volerli accogliere senza averli prima esaminati.

Fra i provvedimenti che non hanno forza di legge, si debbe precisamente annoverare, se non erro, la disposizione che veniva ieri invocata dal signor ministro della guerra, in quanto al diritto che egli credeva avesse il Governo di trattenere sotto le armi i contingenti oltre il limite portato dalle leggi. Anche questo, se non isbaglio (perchè io non l'ho sotto gli occhi), non debbe essere fatto nè con una patente, nè con un editto. Questo provvedimento non credo sia stato interinato dai magistrati, non lo rinvengo neanche nella collezione delle leggi; credo che non sia stato neppure pubblicato; poteva essere una norma allora per il Ministero che non trovava opposizioni in nessun sito; ma se questo rescritto non era interinato dai magistrati, non aveva forza di legge. Era un abuso in quei tempi; molto più abusivo sarebbe nei tempi attuali.

Del resto, come avvertiva uno dei miei colleghi, anche nel caso in cui quel rescritto avesse avuto forza di legge, restava essenzialmente modificato dallo Statuto. Sarebbe assurdo il dire che il Re potesse adesso far tutto ciò che si riservava di fare nel tempo del Governo assoluto. Naturalmente allora egli si riservava le facoltà che aveva come sovrano, che riuniva in sè la potestà legislativa e l'esecutiva; ora non gli resta più che ciò che appartiene al potere esecutivo. Il chiamare i contingenti, il trattenerli sotto le armi oltre il tempo portato dalle leggi, è cosa che appartenga al potere legislativo od all'esecutivo? Io credo che appartenga al potere legislativo.

Non mi lascierò commuovere dalle ragioni che adduceva l'onorevole deputato Dabormida, a cui altri accennavano, che cioè il Parlamento abbia potere sufficiente di moderare l'arbitrio del Governo, rifiutando i fondi che gli fossero necessari per tenere i contingenti sotto le armi.

Certamente questo è un mezzo; ma io credo che la Costituzione ce ne dà un altro più diretto ed assoluto, come accennava l'onorevole deputato Mellana.

Al diritto del Parlamento di dare i fondi si può far frode in varie guise; intanto io credo che il chiamare sotto le armi i cittadini, il vincolare la libertà loro, oltre ciò che portano le leggi, appartenga essenzialmente al potere legislativo, perchè ogni cittadino può fare sotto una Costituzione tutto ciò che non gli è espressamente vietato dalla legge; ogni cittadino deve trovare nella legge la sua obbligazione scritta; non è ammessibile che con ordine del potere esecutivo si possano imporre obbligazioni ai cittadini.

Sicuramente è un mezzo valevole, un mezzo di cui dobbiamo tener gran conto quello che ha il Parlamento di rifiutare i fondi, sorgente al certo di altre larghissime facoltà, ma io credo che abbiamo una facoltà più diretta, la facoltà di accordare o rifiutare al Governo il contingente che ci dimanda.

Ma è una questione che resta inutile per ora, mentre si può evitare, sia col prescindere affatto da quest'articolo come mi parrebbe conveniente, sia col richiamarlo alla sua prima redazione, ritenendolo come fu proposto dal Ministero, e rifiutando l'aggiunta affatto oziosa che venne fatta dalla Commissione; oziosa in quanto alle conseguenze che la Commissione ne voleva ricavare, pericolosa, anzi incostituzionale, come credo di aver dimostrato.

CORSI, *relatore*. Domando la parola.

GALVAGNO, *ministro per l'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dell'interno.

GALVAGNO, *ministro per l'interno*. Io non avrei difficoltà a convenire nella sentenza del deputato Sineo, che reputa sempre superfluo quest'articolo, e non saprei scorgere quindi gravi inconvenienti quand'esso venisse soppresso.

Credo però di dover osservare alla Camera, che quand'anche si approvasse, non si correrebbero quei pericoli ai quali s'accennava, che cioè si adotterebbero dei sovrani provvedimenti senza averne contezza di sorta.

I sovrani provvedimenti che intendonsi approvare, non sono altri che quelli che già sotto il Governo costituzionale vennero posti in esecuzione in occasione della leva nel 1848; e quest'articolo altro non significa se non che nulla si è variato, e che si farà la leva nel 1851 come si è fatta nel 1848.

Nel mentre adunque io confesso di non scorgere serie difficoltà nella soppressione di quest'articolo, dichiaro che stimo non ve ne siano neppure nell'ammetterlo.

QUAGLIA. È incontestabile che se si vogliono citare le leggi che regolano questa materia, bisogna adottare l'articolo che fu proposto dalla Commissione; ma siccome però in massima, quando non c'è derogazione ad una legge vigente, essa si intende conservata, così parmi che anche sopprimendo, secondo la proposta dell'onorevole deputato Sineo, l'articolo 9, si venga a conseguire lo stesso scopo, e che perciò la Commissione potrebbe accettare questa soppressione. Io intanto come membro della medesima l'accetto.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Sineo che sopprimerebbe l'articolo 9.

(È appoggiata.)

La parola è al signor relatore.

CORSI, *relatore*. L'onorevole deputato Sineo si oppone a che venga adottato questo articolo: io pregherei all'incontro la Camera di volerlo accogliere favorevolmente.

Il deputato Sineo ci diceva che con questa legge non si deroga alle leggi vigenti.

Io gli farò osservare che in questo progetto di legge vi sono disposizioni che derogano per l'appunto alle leggi vigenti, come è quella che riguarda il modo di ripartire il contingente. Io per conseguenza non ravviso quest'articolo inopportuno; anzi tengo per fermo che esso debba essere vantaggioso alla proposta legge.

L'aggiunta sarà fatta dalla Commissione all'articolo che or si discute, fu a questa suggerita dal ministro medesimo; poichè pareva indispensabile che oltre al regio editto del 1837, fossero menzionati quegli altri relativi alla leva, stati emanati negli anni successivi.

I sovrani provvedimenti poi che son quelli citati dall'onorevole generale Dabormida, sono fatti per legge, poichè sono anteriori alla pubblicazione dello Statuto; sono regie patenti e regi editti, e non sono circolari. Le circolari ministeriali non sono sovrani provvedimenti, per conseguenza questi sono a cognizioni di tutti, perchè sono nella raccolta delle leggi, e tutti possono riconoscere se siano o non siano incostituzionali.

Io credo quindi che quest' articolo gioverebbe molto, perchè mentre dice che deroga a tutto ciò che è contrario a questa legge, conserva ciò che fu stabilito anteriormente e che conviene mantenere, perchè finchè dura il provvisorio, bisogna assolutamente riferirsi a tali provvedimenti sovrani per l'applicazione di questa legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'articolo.

SINEO. Domando la parola. (*Mormorio*)

Voci. No! no! Sì!

SINEO. Tra le circolari e i regi editti avvi un'altra categoria di disposizioni.

Alcune disposizioni, che erano state sottoscritte dal Re, tuttavia non avevano la forma legale secondo le leggi di quell'epoca; perchè nessuna disposizione poteva essere obbligatoria pei cittadini, secondo le leggi fondamentali della monarchia, se non era interinata dai magistrati. Parecchie di quelle disposizioni che furono comunicate alla Commissione non erano interinate dai magistrati. Dunque non avevano forza di legge; e si tratterebbe di dar attualmente questa forza. Io ripeto che, trattandosi di ciò converrà prima esaminarle e discuterle.

L'onorevole relatore della Commissione dice che sono stati comunicati dal ministro della guerra quei vari provvedimenti cui si vorrebbe accennare coll'emendamento della Commissione. Ma l'emendamento dice molto di più. Si vorrebbero approvare, non solo i provvedimenti comunicati alla Commissione, ma anche tutti gli altri, tra i quali ve ne possono essere di quelli affatto sconosciuti. Io domanderò al signor ministro se egli sia sicuro di conoscere tutti i sovrani provvedimenti, anche non dati in forma di legge, che hanno potuto emanarsi in materia di leve, dal 1814 in quà e son certo che egli, colla sua solita schiettezza, risponderebbe che non può accertare di conoscerli tutti; eppure tutti con questa clausola generale verrebbero approvati. Io domando se questo sia prudente costituzionale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta soppressiva del deputato Sineo.

(È approvata.)

Si passsa allo squitinio segreto.

BARBIER. Comme ce projet de loi est un projet de loi d'impôt, et qu'il devait en conséquence être présenté à la Chambre des représentants avant de l'être à l'autre Chambre, je déclare, a cause de son inconstitutionnalité, ainsi que je l'ai déclaré l'autre jour relativement à la loi des mains-mortes, que je m'abstiens de voter.

PRESIDENTE. Do lettura della legge come rimane concepita. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 788.)

Risultamento della votazione:

Presenti		122
Votanti		121
Maggioranza		62
Voti favorevoli	103	
Voti contrari	18	
Si astenne	1	

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Discussione per la presa in considerazione del progetto di legge del deputato Chapperon pel ristabilimento della provincia di Rumilly;

Discussione del progetto di legge per imposta sui crediti fruttiferi;

Relazione di petizioni.